



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

**Originale**

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 84 del 14/07/2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

L'anno 2023 addì 14 del mese di Luglio nella sala delle adunanze alle ore 13.10.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:		Presenti:
Zucca Giorgio	Sindaco	Si
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Assessore	Si
Caddeo Anna Paola	Assessore	Si
Zucca Paolo	Assessore	Si

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Dr. MASCIA Lorenzo nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 6, cc. 1-4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- l'art. 6, c. 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228;
- l'art. 6, c. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228;
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36;
- l'art. 6, c. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- l'art. 6, c. 8, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

**VISTO** che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, entrato in vigore il 15 luglio 2022;

**VISTO** che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 07 settembre 2022, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132, recante *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"*, entrato in vigore il 22 settembre 2022, il quale dispone in particolare:

- all'art. 1, c. 3 che *"Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto"*;
- all'art. 2, c. 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*;
- all'art. 7, c. 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*;
- all'art. 8, c. 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- all'art. 9, che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane."*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

**DATO ATTO** che il Comune di SARDARA alla data del 31/12/2022:

- ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti e precisamente numero 19;
- conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, co. 2, della L. n. 158/2017;



**PRESO ATTO** che il succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.12.2022, all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, stabilisce per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti che il PIAO contiene la SEZIONE 1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso:

- all'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), relativo alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza";
- all'art. 4, comma 1, lett. A) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.1 "Struttura organizzativa";
- all'art. 4, comma 1, lett. B) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.2 "Organizzazione del lavoro agile";
- all'art. 4, comma 1, lett. C), n. 2) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22.05.2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.06.2023, avente ad oggetto "Approvazione modifica n. 1 al piano integrato di attività e organizzazione 2023";

**CONSIDERATO** che è necessario modificare la programmazione del fabbisogno del personale contenuta nel sopracitato PIAO 2023-2025, al fine di prevedere nuove assunzioni di personale;

#### **VISTE:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.lgs. n. 126/2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione PEG in esercizio definitivo 2023. Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore-Uffici";

**VISTA** la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025-modifica n. 2, allegata alla presente, e ritenuta meritevole di approvazione;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

**ACQUISITO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il verbale n. 32 del 13/07/2023 con il quale l'organo di revisione economico finanziario ha accertato la coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale, contenuta nell'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025-modifica n. 2, con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Con voti Unanimi espressi nelle forme di legge;



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

## DELIBERA

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025-modifica n. 2**, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025-modifica n. 2, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

**DI DARE MANDATO** altresì al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento con separata votazione Unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 110**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale - stato giuridico**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale - stato giuridico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2023

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Cuccu Barbara

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole(per quanto di competenza per la sezione piano assunzionale modificata) come da specifiche nell'allegato alla presente, illustrativo al parere contabile,compatibilmente al bilancio 2023\2025 come da variazione n. 8 \_ CC 35\2023.

Data 13/07/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 110**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale - stato giuridico**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole(per quanto di competenza per la sezione piano assunzionale modificata) come da specifiche nell'allegato alla presente, illustrativo al parere contabile,compatibilmente al bilancio 2023\2025 come da variazione n. 8 \_ CC 35\2023.

Data 13/07/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 110**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale - stato giuridico**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale - stato giuridico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2023

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Cuccu Barbara

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole(per quanto di competenza per la sezione piano assunzionale modificata) come da specifiche nell'allegato alla presente, illustrativo al parere contabile,compatibilmente al bilancio 2023\2025 come da variazione n. 8 \_ CC 35\2023.

Data 13/07/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale  
MASCIA Lorenzo

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 14/07/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 29/07/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
MASCIA Lorenzo

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, diventerà esecutiva il **14/07/2023**

Il Segretario Comunale  
MASCIA Lorenzo



## COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 13/07/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 (P.I.A.O.) Sezione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2023-2025.**

L'Organo di Revisione **Dott. Sandro Ignazio Seoni**, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 02/11/2021;

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 che recita che *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 che dispone che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 che dispone che *“Le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 che dispone che la *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito con la L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia/125/2020/PAR, che in ordine all'applicazione della sopra citata circolare con riguardo alle spese delle segreterie convenzionate, ha precisato che deve comunque essere considerata nella spesa del personale tutto ciò che attiene alla medesima, ciò anche in applicazione del principio generale del bilancio n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma). Inoltre, il D.M. 21.10.2020 ha stabilito che, ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

#### **Considerato che**

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- il Decreto 08/05/2018 emanato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

#### **Vista**

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

**preso atto che:**

- Il **Piano delle performance** è stato approvato con separata Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.05.2023;
- il **Piano delle Azioni Positive 2023-2025** è stato vagliato dal C.U.G. come da verbale del 02/02/2023, verificato dal punto di vista tecnico e approvato assieme all’approvazione del P.I.A.O.;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 02/12/2022 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, che ha recepito il piano triennale del fabbisogno del personale di cui sopra;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14/06/2023 è stata approvata la modifica n1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- si è reso necessario modificare il P.I.A.O. 2023-2025 relativamente alla sezione “piano triennale del fabbisogno del personale” in quanto è intenzione dell’amministrazione comunale incrementare le assunzioni di personale;

**vista**

- la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 13/07/2023 avente ad oggetto “*approvazione modifica n. 2 al piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025*”;

**preso atto inoltre che l’Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 che in materia di assunzioni per il lavoro flessibile fissa il limite della spesa pari a quella sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009; limite che per il comune di Sardara è pari a euro 176.097,50. Tale importo va decurtato di euro 30.000 a seguito della cessione di uno spazio finanziario di pari ammontare all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” (Deliberazione GC 2/2023), per cui il limite di riferimento del Comune di Sardara per i contratti flessibili è pari a euro 146.097,50;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

<sup>2</sup> Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

<sup>4</sup> Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

**rilevato che:**

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*";

**rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

	Media 2011/2013	rendiconto 2022
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	965.936,90	814.029,57
Spese macroaggregato 103	41.810,37	
Irap macroaggregato 102	57.536,99	53.941,43
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	22.094,60	
Altre spese: costo segreteria in convenzione		39.675,64
Altre spese: da specificare.....		5.520,82
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.087.378,86</b>	<b>913.167,46</b>
(-) Componenti escluse (B)	<b>161.368,25</b>	65.349,47
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 ( C )		
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C</b>	<b>926.010,61</b>	<b>847.817,99</b>
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

**preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**rilevato che:**

- il Comune di Sardara si colloca nella fascia demografica lett. d) (popolazione da 3.000 a 4.999) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al

23,78%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,20%, come riportato nella sottostante tabella

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022	(A)	859.226,33
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022		4.173.131,08
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021		3.942.479,42
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020		4.079.603,89
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO		12.195.214,39
MEDIA ENTRATE CORRENTI		4.065.071,46
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020		451.278,08
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	(B)	3.613.793,38
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	(C= A/B%)	23,78%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1		D
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM	(D)	27,20%

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Sardara ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	(BxD)	982.951,80
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2022	(E)	123.725,47
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO)	(F)	27,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018	(G)	887.476,30
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM	(H=GxF)	239.618,60
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE: Totale spesa	(A+H)	1.098.844,93

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore al limite di spesa fissato dal legislatore;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**rilevato** che con parere n. 20 del 31/0/2023 il sottoscritto revisore ha asseverato dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### accerta

che il P.I.A.O., limitatamente alla parte relativa al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025, così come modificato dalla proposta di G.C. n.110 del 13/07/2023, consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

parere **favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 13/07/2023, avente ad oggetto "approvazione modifica n. 2 al piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025", **subordinandolo**, prima di procedere con le assunzioni, alla verifica del rispetto di tutti i vincoli e di tutte le condizioni imposte dall'attuale quadro normativo.

**Raccomanda**, inoltre, il monitoraggio sistematico della correttezza dei valori riportati nel Piano e di procedere, se necessario, al loro aggiornamento.

Monserrato, 13/07/2022

Il Revisore Unico

Dott. Sandro Ignazio Seoni